SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1005)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BONIVER Margherita, NOCI, BARSACCHI, SCEVAROLLI e JANNELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 LUGLIO 1980

Modifiche alla legge 13 giugno 1912, n. 555, concernente attribuzione della cittadinanza italiana

ONOREVOLI SENATORI. — La legge sulla cittadinanza, mentre stabilisce che la moglie straniera del cittadino italiano acquista automaticamente la cittadinanza con il matrimonio, altrettanto non prevede per lo straniero che sposa una donna italiana. Questa differenza di trattamento, residuo dei tempi non remoti in cui la donna era giuridicamente « di seconda classe » nel lavoro, nel matrimonio, nel godimento dei diritti civili, è contraria al principio costituzionale di uguaglianza.

Se una delle forme di tutela e garanzia che lo Stato assicura ai propri membri è quella di attribuire la cittadinanza alle persone della loro famiglia — coniuge e figli — questa garanzia e tutela è riconosciuta soltanto agli uomini e non anche alle donne. E solo recentemente, con la riforma del diritto di famiglia del 1975, è stata abolita l'altra grave discriminazione in base alla quale la donna italiana che sposava uno straniero, se acquisiva con il matrimonio la cittadinanza del marito in base alla legge di lui, perdeva automaticamente quella italiana: diventava cioè straniera nel proprio paese.

Ma vi è di più: poichè i rapporti fra coniugi di diversa cittadinanza sono regolati dalla legge nazionale del marito, la moglie italiana di uno straniero perde il diritto di vedere applicata alla sua vita e ai suoi beni la legge del proprio paese. Lo stesso problema si pone nei rapporti con i figli, i quali hanno per legge la cittadinanza del padre e i cui rapporti con i genitori sono regolati dalla legge del padre. E la donna italiana può trasmettere la sua cittadinanza ai figli soltanto se il padre è sconosciuto o apolide.

Si propone pertanto con questo disegno di legge di attribuire la cittadinanza oltre che ai figli dei cittadini anche ai figli delle cittadine; oltre che alle mogli straniere degli italiani, anche ai mariti stranieri delle italiane. Conseguentemente non ci saranno più coniugi di diversa cittadinanza e si elimineranno le differenze di trattamento oggi esistenti. Ciascun cittadino o cittadina italiana manterranno, anche dopo il matrimonio con persona straniera, il diritto alla applicazione della propria legge.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 13 giugno 1912, numero 555, è sostituito dal seguente:

« È cittadino per nascita:

1) il figlio di padre cittadino o madre cittadina;

2) chi è nato in Italia se entrambi i genitori o sono ignoti o non hanno la cittadinanza italiana, nè quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori stranieri secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 13 giugno 1912, n. 555, è abrogato.

Art. 3.

Il numero 2) del primo comma dell'articolo 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, è sostituito dal seguente:

« 2) se compiuto il 18° anno risiede nella Repubblica e dichiara entro il 19° anno di eleggere la cittadinanza italiana; ».

L'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni del presente articolo si applicano anche allo straniero del quale uno dei genitori o degli avi sia stato cittadino per nascita ».

Art. 4.

Il numero 3) dell'articolo 4 della legge 13 giugno 1912, n. 555, è sostituito dal seguente:

« 3) allo straniero che risieda da 2 anni nello Stato ed abbia reso notevoli servizi all'Italia ».

Art. 5.

Dopo il secondo comma dell'articolo 8 della legge 13 giugno 1912, n. 555, è aggiunto il seguente:

« Mantiene tuttavia la cittadinanza italiana chi è coniugato con persona di cittadinanza italiana e, in caso di scioglimento di matrimonio, chi abbia figli minori di cittadinanza italiana ».

Art. 6.

Il primo comma dell'articolo 10 della legge 13 giugno 1912, n. 555, è abrogato.

Il secondo comma dello stesso articolo è sostituito dai seguenti:

« La persona straniera che contrae matrimonio con persona di cittadinanza italiana o il cui coniuge acquista la cittadinanza italiana diventa cittadino italiano e conserva la cittadinanza italiana anche in caso di scioglimento del matrimonio, salvo sua rinuncia.

La rinuncia non è consentita se vi sono figli minori che sono cittadini italiani ».

Art. 7.

Il secondo comma dell'articolo 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, è sostituito dal seguente:

« I figli minori perdono la cittadinanza italiana quando abbiano comune la residenza con i genitori i quali abbiano perduto entrambi la cittadinanza italiana ».

Il terzo comma dello stesso articolo è abrogato.